

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI SOCCORSO SANITARIO IN SOMALIA – ASSIS APS

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 - È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione di Soccorso Sanitario in Somalia – ASSIS APS", con sede legale in (00142) Roma, Via Valentino Mazzola n. 10, Fabb. 22/B, int. 11

Art. 2 - Natura e durata

2.1 - L'associazione è apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La durata è illimitata.

Art. 3 - Finalità

3.1 - L'associazione ha lo scopo di fornire assistenza sanitaria e umanitaria in Somalia ove possibile e, in casi gravi, anche in Italia e in Europa. Promuove, inoltre, la costruzione e gestione di strutture sanitarie e ospedaliere, la formazione del personale sanitario locale, l'invio di macchinari terapeutici e di medicinali nonché la sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute, della prevenzione e della solidarietà sanitaria nazionale ed internazionale.

3.2 - L'Associazione, pertanto, svolge le attività di:

"Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni" di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 117/2017.

"Interventi e prestazioni sanitarie" di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 117/2017.

3.3 - Essa è retta dalle norme del presente Statuto.

Art. 4 - Attività

4.1 - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione svolge attività di assistenza sanitaria, educazione sanitaria, promozione di campagne sanitarie e umanitarie, collaborazione con enti locali e internazionali, organizzazione di eventi e raccolte fondi. Sono consentite attività secondarie e strumentali di natura economica, nel rispetto dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4.2 - Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare convegni e dibattiti, allestire spettacoli teatrali, realizzare produzioni cinematografiche e televisive, organizzare viaggi in Italia ed all'estero, curare e produrre pubblicazioni avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione anche se non ancora conosciuto e quindi, a solo titolo di esempio, della stampa, della radio, della televisione, di Internet, dei CD-ROM, dei DVD, dei filmati e potrà anche avvalersi del contributo dei singoli e dell'esperienza di altre associazioni ed imprese aventi scopi simili, attinenti, convergenti o complementari.

4.3 - L'Associazione potrà anche rendersi promotrice di analoghe associazioni presso altre città italiane, oltre che a Roma, europee e nel mondo intero, istituendo sedi locali dotate di autonomia amministrativa e gestionale.



Art. 5 - Soci

5.1 - Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi dell'associazione e ne accettino lo statuto. I soci si dividono in fondatori, ordinari e sostenitori.

5.2 - Tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, svolgeranno la loro attività nell'ambito dell'associazione su base di volontariato e si intendono domiciliati nel luogo o presso la email ovvero la PEC, se indicata all'atto dell'iscrizione, comunicati all'atto della domanda di ammissione. E' fatto obbligo a tutti i Soci di comunicare eventuali variazioni di domicilio o di email o di PEC; in difetto le comunicazioni s'intendono validamente effettuate all'ultimo domicilio o email o PEC del Socio conosciuti dall'Associazione.

5.3 - Per tutti i soci vige il principio di intrasmissibilità della qualifica.

Art. 6 – Soci fondatori

6.1 - Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

6.2 - Salvo diversa disposizione, i soci fondatori sono equiparati ai soci ordinari.

Art. 7 – Soci ordinari

7.1 - Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione in tale qualità venga accettata dal Consiglio Direttivo della associazione e che abbiano versato, all'atto dell'ammissione, la quota associativa stabilita annualmente.

7.2 - In caso di mancata ammissione, la quota associativa versata sarà restituita.

7.3 - I soci ordinari che non avranno presentato per iscritto a mezzo lettera raccomandata o email o PEC le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ciascun anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale.

7.4 - Vige il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo, nonché l'impossibilità di rivalutazione della stessa.

7.5 - Tutti i soci ordinari hanno pari diritti e doveri, partecipano alle attività associative, hanno diritto di voto e sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

7.6 - Ogni socio ordinario può essere eletto negli organi dell'Associazione ed a tale fine ha diritto ad un voto.

Art. 8 – Soci sostenitori sponsor

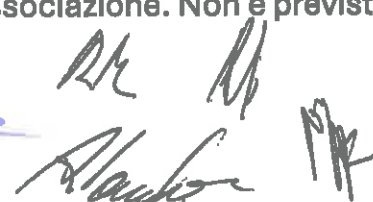
8.1 - Sono soci sostenitori coloro che si offrono di versare all'Associazione un contributo in denaro, beni o servizi di valore superiore ad Euro 3.000,00.

8.2 - I soci sostenitori sono ammessi ad indicare tale loro qualifica su tutti i mezzi di comunicazione di cui si avvalgono o intenderanno avvalersi in futuro. Del pari, l'associazione potrà indicare nelle proprie comunicazioni il nominativo del socio sostenitore in qualità di sponsor.

Art. 9 – Riconoscimenti onorari

9.1 - L'associazione potrà assegnare riconoscimenti a coloro che abbiano offerto la loro fattiva opera di collaborazione a favore dell'associazione o per speciali meriti o per la loro illustre personalità nei settori curati dall'associazione. Non è prevista, tra le onorificenze, quella di socio onorario.





Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

10.1 - La qualità di socio, di qualunque categoria, si perde:

- a)** - per dimissioni da presentarsi al Presidente del Consiglio Direttivo per iscritto; i soci ordinari devono dimettersi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, in difetto, la qualità di socio ordinario, con tutti i diritti e doveri inerenti, si intende rinnovata per un altro anno;
- b)** - per morosità nel versamento della quota associativa alla data di scadenza, qualora il pagamento non avvenga entro 30 giorni dall'avviso inviato dall'associazione. Il moroso, nel periodo di morosità, sarà escluso dai benefici derivanti dalla qualità di socio e non ha diritto di voto;
- c)** - per esclusione deliberata a voto palese dalla maggioranza del consiglio direttivo nei confronti di quel socio che commetta azioni ritenute disonorevoli, che non rispetti lo Statuto o le deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci. Non possono essere esclusi i soci fondatori. Il socio di qualsiasi categoria non ha diritto al rimborso della quota versata per il periodo annuale rimanente alla data dell'esclusione che rimane acquisita al patrimonio dell'associazione a motivo della sua indivisibilità.

Art. 11 - Organi dell'associazione

11.1 - Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il vicepresidente; e) il segretario e portavoce; f) il tesoriere; g) il comitato scientifico; h) il direttore generale del comitato scientifico; i) il collegio dei probiviri; l) eventuali organi consultivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 12 - Assemblea

12.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Approva il bilancio, elegge gli organi sociali, modifica lo statuto e delibera su ogni altra materia di interesse associativo.

12.2 - L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione e rappresenta l'universalità degli iscritti. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.

12.3 - L'intervento in assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro socio. La stessa persona, fisica o giuridica, non può rappresentare più di tre soci.

12.4 - Alle assemblee intervengono di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico, ma solo i soci ordinari, o ad essi equiparati, hanno diritto di voto.

12.5 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in mancanza di quest'ultimo, provvede alla nomina l'assemblea stessa.

12.6 - Le funzioni di segretario dell'assemblea possono essere assunte, su designazione del Presidente dell'Assemblea, anche da persona estranea all'Associazione che, in tal caso, non ha diritto di voto.

12.7 - Delle adunanze dell'assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

12.8 - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

12.9 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno degli iscritti e senza alcun limite di presenti in seconda

convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti iscritti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

12.10 - L'assemblea ordinaria elegge, ogni sessennio, i componenti del Comitato Direttivo e del Comitato scientifico, delibera sulle questioni attinenti all'approvazione del rendiconto annuale e sulle altre questioni ad essa sottoposte.

12.11 - E' fatto divieto assoluto di deliberare la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.

12.12 - L'assemblea ordinaria è convocata in Italia, nella sede che sarà di volta in volta indicata nell'avviso che deve essere spedito a cura del Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o email o PEC almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso, oltre all'ordine del giorno, dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora tanto della prima quanto della seconda convocazione che potrà essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione purché con almeno un'ora di intervallo. L'assemblea può altresì essere convocata con modalità telematica da remoto.

12.13 - L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio ed ogni triennio per l'elezione degli organi dell'Associazione in scadenza.

12.14 - Le deliberazioni dell'assemblea generale sono a disposizione dei soci mediante trascrizione sull'apposito registro e ciascun socio ha diritto, a richiesta ed a sue spese, ad averne una copia.

12.15 - L'assemblea ordinaria potrà essere convocata quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio Direttivo, ovvero il 20% dei soci ordinari.

12.16 - L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento del 60% degli iscritti e del 20% in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole di tanti iscritti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti.

12.17 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo e sullo scioglimento dell'associazione.

12.18 - L'assemblea è totalitaria quando vi partecipano tutti i soci e tutti i componenti del consiglio direttivo. In tal caso di intendono superate le formalità di convocazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 - Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo ed esecutivo e si compone complessivamente di un numero dispari di membri compreso tra tre e sette. Questi, al loro interno, eleggono il Presidente, il Segretario, il Vicepresidente ed il Tesoriere del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il numero dei componenti del consiglio direttivo sia in numero inferiore alle suddette cariche, i relativi compiti vengono assunti cumulativamente dai consiglieri nominati.

13.2 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente a mezzo lettera raccomandata, o fax, o posta elettronica semplice o certificata, o telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo di attestare la comunicazione della convocazione dariceversi almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

13.3 - Nella comunicazione di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, che potrà avvenire anche in modalità telematica, con indicazione dell'URL al quale collegarsi, nonché l'elenco delle materie da trattare. Con la stessa convocazione potranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. La seconda convocazione può anche essere fissata per lo stesso giorno della prima, purché con un intervallo non inferiore ad un'ora.

13.4 - In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti.

13.5 - Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

13.7 - Le delibere sono valide, tanto in prima che in seconda convocazione, se sono prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all'adunanza. In caso di parità prevale la tesi votata dal Presidente.

13.8 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente il quale procede alla nomina di un segretario che può essere anche persona estranea all'associazione e che in tal caso non ha diritto di voto.

13.9 - Il Consiglio Direttivo delibera:

- sull'ammissione dei soci di ogni categoria;
- sceglie gli indirizzi in fatto di programmazione dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'adozione di altri organi consultivi o di controllo;
- delibera la nomina dei componenti del comitato scientifico e del collegio dei probiviri nonché le modifiche dello Statuto che verranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

13.10 - Il Consiglio Direttivo ha inoltre le seguenti facoltà ed attribuzioni.

- a) - assiste il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- b) - vaglia il rendiconto annuale economico e finanziario predisposto dal Tesoriere e la relazione del Presidente al fine di sottoporre detti documenti all'approvazione del Consiglio Direttivo, prima, e dell'assemblea degli iscritti successivamente;
- c) - stabilisce annualmente la quota associativa in relazione ai fabbisogni amministrativi ed economici della Associazione; in caso di mancata deliberazione, si intende confermata la quota associativa vigente;
- d) - promuove inchieste e fa inoltre osservare la disciplina interna della Associazione.

13.11 - Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, nonché tutte le volte che il suo Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno uno dei suoi componenti.

13.12 - I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario o da chi li sostituisce.

13.13 - La mancata presenza per due sedute consecutive, senza motivata preventiva giustificazione, comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.

13.14 – Per la sostituzione di ciascun componente del Consiglio Direttivo decaduto per qualsiasi causa, lo stesso Consiglio Direttivo, in persona dei membri rimasti, dovrà convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo componente.

13.15 - Il nuovo componente così eletto resta in carica sino alle successive elezioni dell'organo di appartenenza.

13.16 - Tutte le cariche sono elettive, durano un sessennio e gli uscenti possono essere rieletti senza limiti.

13.17 - La medesima procedura si applica per quei componenti degli organi associativi che vengano meno per dimissioni, revoca, o per qualsiasi altro motivo.

13.18 - La carica di consigliere del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito, ma per deliberazione del Consiglio Direttivo stesso, può dare diritto ad una indennità comprendente anche il rimborso forfettario delle spese che l'esercizio della carica comporta. Il relativo ammontare è deliberato dai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Presidente

14.1 - Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto a maggioranza semplice dal medesimo Consiglio Direttivo tra i suoi componenti all'atto della costituzione dell'associazione e, successivamente, ogni sessennio.

14.2 - Egli convoca e presiede di diritto il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

14.3 - Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione su tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato agli altri organi.

14.4 - Al Presidente del Consiglio Direttivo è demandato l'incarico di emettere direttive, informative o raccomandazioni per il miglior svolgimento delle attività sociali e regolare la disciplina fra i soci.

14.5 - Al presidente del consiglio direttivo competono la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché nei rapporti con le banche e le autorità pubbliche.

14.6 - La carica di Presidente del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito, ma per deliberazione del Consiglio Direttivo, può dare diritto ad una indennità comprendente anche il rimborso forfettario delle spese che l'esercizio della carica comporta. Il relativo ammontare è deliberato dai componenti del Consiglio Direttivo.

14.7 - In difetto di nuova deliberazione del Consiglio Direttivo sull'indennità, il compenso eventualmente determinato e deliberato in precedenza si intenderà automaticamente valido ed applicabile anche per l'anno successivo e così di seguito di anno in anno.

Art. 15 – Il Vicepresidente

15.1 - Il vicepresidente del Consiglio Direttivo viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e sostituisce il Presidente tutte le volte che questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni, ovvero tutte le volte che il Presidente lo deleghi in sua sostituzione.

15.2 - Egli vigila sull'andamento dell'associazione, sul rispetto dei tempi dei vari adempimenti previsti dalla legge e dalle delibere del Consiglio Direttivo, dell'assemblea e degli altri organi consultivi o di controllo eventualmente istituiti.



15.3 - A detto fine il Vicepresidente può emanare direttive, sollecitazioni e raccomandazioni ai vari organi che non rispettino i termini ed i tempi entro i quali i vari adempimenti debbano essere compiuti per il miglior andamento della vita associativa.

15.4 - Il Vicepresidente compie, inoltre, ogni altra attività direttiva che ritenga opportuna per il miglior sviluppo dell'Associazione coordinandosi, a tal fine, con gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

15.5 - La carica di vicepresidente è gratuita. Tuttavia, potrà essergli riconosciuta un'indennità, comprendente anche le spese forfettarie, deliberata, anche per quanto riguarda il relativo ammontare, dal Consiglio Direttivo.

15.6 - In difetto di nuova deliberazione del Consiglio Direttivo sull'indennità, il compenso eventualmente determinato e deliberato in precedenza si intenderà automaticamente valido ed applicabile anche per l'anno successivo e così di seguito di anno in anno.

Art. 16 - Il Segretario e Portavoce

16.1 - Il segretario e portavoce dell'associazione viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e fa le veci del Presidente in tutte le occasioni e circostanze in caso di impedimento di questi.

16.2 - Il segretario e portavoce dell'associazione è l'organo di comunicazione spettandogli di riferire ai terzi l'esito degli studi, le osservazioni e le considerazioni sulle attività svolte dall'associazione avvalendosi di qualunque mezzo di informazione e diffusione oggi esistente o che verrà individuato in futuro.

16.3 - La carica di segretario e portavoce è gratuita. Tuttavia, potrà essergli riconosciuta un'indennità, comprendente anche le spese forfettarie, deliberata, anche per quanto riguarda il relativo ammontare, dal Consiglio Direttivo.

16.4 - In difetto di nuova deliberazione del Consiglio Direttivo sull'indennità, il compenso eventualmente determinato e deliberato in precedenza si intenderà automaticamente valido ed applicabile anche per l'anno successivo e così di seguito di anno in anno.

Art. 17 - Il Tesoriere

17.1 - Il tesoriere viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

17.2 - Il tesoriere ha la funzione di mantenere i contatti fra i soci, anche a fini amministrativi e contabili, nonché di coordinamento delle iniziative tra i soci stessi soprattutto sotto il profilo economico.

17.3 - Il tesoriere predispone annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario riferito sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale eventualmente esercitata.

17.4 - La carica di tesoriere è gratuita. Tuttavia, il Consiglio Direttivo potrà riconoscere al tesoriere il rimborso anche forfetario delle spese che l'esercizio comporta.

17.5 - In difetto di nuova deliberazione del Consiglio Direttivo sull'indennità, il compenso eventualmente determinato e deliberato in precedenza si intenderà automaticamente valido ed applicabile anche per l'anno successivo e così di seguito di anno in anno.

Art. 18 – Consiglieri del Consiglio Direttivo

18.1 - Gli altri componenti del consiglio direttivo ai quali non sia deputato uno specifico compito, assistono gli altri consiglieri delegati collaborando all'espletamento dei relativi compiti e vigilando sull'osservanza delle norme statutarie per quanto loro possibile.

18.2 - La carica di consigliere del consiglio direttivo è gratuita. Tuttavia, il Consiglio Direttivo potrà riconoscere al consigliere il rimborso anche forfettario delle spese che l'esercizio comporta.

18.3 - In difetto di nuova deliberazione del Consiglio Direttivo sull'indennità, il compenso eventualmente determinato e deliberato in precedenza si intenderà automaticamente valido ed applicabile anche per l'anno successivo e così di seguito di anno in anno.

Art. 19 – Il Comitato Scientifico

19.1 - In sede di costituzione è adottata l'istituzione di un comitato scientifico che è organo consultivo dell'associazione nel settore sanitario e si compone di un numero indefinito di componenti. Esso è retto da un direttore generale che avrà il compito di organizzazione e coordinamento di tutti i componenti del comitato scientifico e che saranno nominati dal consiglio direttivo su proposta del direttore generale del comitato scientifico. Il comitato scientifico potrà avvalersi della struttura amministrativa del consiglio direttivo per il perseguimento dei suoi compiti.

19.2 - Spetta al comitato scientifico l'indirizzo dell'associazione su tutti i temi sanitari e ospedalieri e quindi, a solo titolo di esempio: sull'organizzazione e le forniture di ospedali in Somalia; sul supporto sanitario alla popolazione somala in Somalia ovvero sulla necessità di trattamenti sanitari in Italia od in Europa, ovvero in qualsiasi altra parte del mondo in cui un'affezione che abbia colpito un cittadino somalo possa essere curata al meglio; sulle medicine e sui macchinari di cui dotare gli ospedali in Somalia; occuparsi della prevenzione e dell'assistenza sanitaria in ogni suo aspetto.

19.3 - Il Comitato scientifico è convocato dal suo direttore generale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma ovvero tramite fax o posta elettronica, sia ordinaria che PEC, spediti almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

19.4 - Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. L'adunanza potrà anche tenersi in modalità da remoto e la convocazione, in tal caso, dovrà indicare l'URL al quale collegarsi. Con la stessa convocazione potranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. La seconda convocazione può anche essere fissata per lo stesso giorno della prima, purché con un intervallo non inferiore ad un'ora.

19.5 - In mancanza delle suddette formalità, il Comitato scientifico si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti.

19.6 - Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

19.7 - Il Comitato scientifico è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti almeno maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

19.8 - Le delibere sono valide, tanto in prima che in seconda convocazione, se sono prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all'adunanza. In caso di parità prevale la tesi votata dal direttore generale.

19.9 - Le adunanze del Comitato scientifico sono presiedute dal direttore generale il quale procede alla nomina di un segretario che può essere anche persona estranea all'associazione e che in tal caso non ha diritto di voto.

19.10 - Il Comitato scientifico delibera, quando richiesto, sugli indirizzi in materia sanitaria dell'attività dell'associazione.

19.11 - Il Comitato scientifico si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione dell'assemblea, nonché tutte le volte che il suo direttore generale ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno uno dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Consiglio Direttivo.

19.12 - I verbali dovranno essere firmati dal direttore generale e dal segretario o da chi li sostituisce.

19.13 - La mancata presenza per due sedute consecutive, senza motivata preventiva giustificazione, comporta la decadenza dalla carica di componente del comitato scientifico.

19.14 - Oltre alla convocazione del plenum del comitato scientifico, il direttore generale può disporre convocazioni settoriali riservate ai componenti del comitato scientifico interessati a specifici argomenti. In tal caso le riunioni vengono convocate senza formalità di convocazione e di verbalizzazione. Le necessità formali riprenderanno, tuttavia, qualora l'esito delle riunioni ristrette spieghi effetto sugli indirizzi dell'associazione.

Art. 20 – Il direttore generale del comitato scientifico

20.1 - Il direttore generale del comitato scientifico viene eletto a maggioranza semplice dal medesimo Consiglio Direttivo tra i suoi componenti all'atto della costituzione dell'Associazione e, successivamente, ogni sessennio.

20.2 - Egli convoca e presiede di diritto il comitato scientifico.

20.3 - Al direttore generale spettano i più ampi poteri di organizzazione e coordinamento nelle materie sanitarie di cui si occupa l'associazione.

20.4 - Al direttore generale è demandato l'incarico di emettere direttive, informative o raccomandazioni in materia sanitaria per il miglior svolgimento e perseguimento delle attività sociali e di soccorso sanitario in Somalia nonché regolare la disciplina fra i componenti del comitato scientifico.

Handwritten signatures of the board members and the director general, including the initials 'RR', 'NF', and 'H'.

20.5 - La carica di direttore generale del comitato scientifico è a titolo gratuito, ma per deliberazione del Consiglio Direttivo, può dare diritto ad una indennità comprendente anche il rimborso forfettario delle spese che l'esercizio della carica comporta. Il relativo ammontare è deliberato dai componenti del Consiglio Direttivo.

20.6 - In difetto di nuova deliberazione del Consiglio Direttivo sull'indennità, il compenso eventualmente determinato e deliberato in precedenza si intenderà automaticamente valido ed applicabile anche per l'anno successivo e così di seguito di anno in anno.

Art. 21 - I componenti del comitato scientifico

21.1 - I componenti del comitato scientifico non sono equiparati ai soci ordinari e, pertanto, non sono tenuti al versamento annuale della quota di iscrizione all'associazione. Essi sono tuttavia tenuti all'osservanza dello statuto e hanno diritto di partecipare all'assemblea generale in cui non hanno diritto di voto.

20.2 - I componenti del comitato scientifico possono comunque presentare domanda di ammissione all'associazione in qualità di soci ordinari e, se ammessi, ne assumeranno diritti e doveri.

20.3 - I componenti del comitato scientifico collaborano a richiesta del direttore generale nelle scelte di indirizzo sanitario dell'associazione in base alla loro specializzazione.

20.4 - I componenti del comitato scientifico hanno diritto di partecipare alle riunioni periodiche generali del comitato scientifico stesso. In tutte le materie in cui il comitato scientifico si riunisce per prestare consulenza al consiglio direttivo, i componenti del comitato scientifico hanno diritto di esprimere il voto e, ove il loro parere sia in minoranza, hanno diritto alla motivazione del voto espresso con dichiarazione da allegarsi al verbale della riunione.

Art. 22 - Modalità speciali per tutte le deliberazioni

22.1 - Tutte le deliberazioni del consiglio direttivo, del comitato scientifico e dell'assemblea sono valide anche se espresse mediante voto sottoscritto in calce alla proposta di delibera del presidente del consiglio direttivo ovvero, nel suro specifico settore, dal direttore generale trasmessa ai componenti dei vari organi per posta raccomandata o tramite fax o posta elettronica, ordinaria o PEC, e dai destinatari rispedita alla sede dell'associazione con qualsiasi mezzo entro cinque giorni dal ricevimento.

22.2 - La mancata ricezione della risposta, decorsi quindici giorni dalla spedizione o trasmissione della proposta, ha valore di silenzio-assenso e comporta l'approvazione della proposta di delibera.

ART. 23 - Il collegio dei probiviri

23.1 - Tutte le eventuali controversie fra gli iscritti e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei probiviri, da nominarsi, in un numero dispari compreso tra uno e tre, da parte del consiglio direttivo anche tra non associati, che durano in carica cinque

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials 'RR', 'NF', and 'M' on the right.

anni e sono rieleggibili; essi che non possono appartenere ad alcuna categoria di soci, salvo quella di socio onorario, giudicheranno pro bono et equo senza formalità sia in primo grado, qualora vengano aditi direttamente, che in secondo grado rispetto ai giudizi espressi dal consiglio direttivo.

23.2 - Ogni giudizio - pena la nullità - deve svolgersi in contraddittorio delle parti interessate appositamente convocate per iscritto con lettera raccomandata a. r. o email o PEC da spedirsi almeno venti giorni prima di quello fissato per la convocazione.

23.3 - Nel caso in cui la parte o le parti non si presentino, salvo giusti motivi, l'organo giudicante potrà prendere le sue decisioni definitive.

Art. 24 - Patrimonio e risorse economiche

24.1 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, proventi da attività secondarie e raccolte fondi. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

24.2 - L'Associazione potrà inoltre giovare di tutte le provvidenze o di tutti i fondi, nazionali od internazionali, ai quali potrà accedere in virtù dell'attività svolta.

24.3 - I mezzi economici e finanziari a disposizione dell'associazione vengono destinati ai fabbisogni della gestione.

Art. 25 - Bilancio

25.1 - L'associazione redige annualmente il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, secondo quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

25.2 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.3 - Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di costituzione.

Art. 26 - Scioglimento

26.1 - In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio del RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe.

Art. 27 - Norme di rinvio

27.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto

(Maurizio Calo')

(Alessandro Calo')

(Cristiano Nardi)





